|  |
| --- |
| **COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE**  **DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE** |
| Art.13 *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”*  Art.10 *“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri”* |

**Oggetto**: recepimento indicazioni delle modifiche introdotte dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” e dal “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili” in data 24 aprile 2020,

\* \* \*

Il presente documento è stato formalizzato in seguito alla modifica dei Protocolli del 14 marzo 2020 applicabili, al fine di recepirne le modifiche/integrazioni, da parte dei soggetti costituenti il “Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione”, con particolare riferimento alle seguenti misure:

* Il protocollo aziendale già predisposto ed esposto nei locali di lavoro contiene informative adeguate sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio;
* l’eventuale ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 sarà consentito solo se preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
* qualora l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche (ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori) il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione;
* in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti;
* sarà fornita all’impresa appaltatrice completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e sarà effettuata specifica vigilanza affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni;
* i detergenti per le mani sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili;
* nell’ambito dei DPI già individuati, è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica;
* ove possibile, sarà valutata una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali;
* dal punto di vista sanitario:
  + il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. In considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
  + sarà coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
  + per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettuerà la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Il datore di lavoro

…………………………..

Località (…..), ……………………………

La presente viene inviata a tutti i componenti del “Comitato di controllo” e viene acquisito agli atti dell’attività svolta dallo stesso.